



- REPERTORIO N.62.365 FASCICOLO N.18.416-

----- **ATTO INTEGRATIVO A VERBALE DI ASSEMBLEA DI**-----

----- **APPROVAZIONE DI STATUTO**-----

----- REPUBBLICA ITALIANA-----

--- L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di novembre---

----- = 13/11/2019 -----

in Firenze, nel mio studio alle ore quindici.-----

Davanti a me Avv. Rosanna Montano, Notaio in Firenze, iscritta al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

----- è comparso:-----

- Mancini Niccolò nato a Firenze il 6 novembre 1977 nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Direttivo della "**Fratellanza Militare
Firenze**" con sede in Firenze Piazza Santa Maria Novella n. 18, ove
domicilia per la carica, codice fiscale 80019870486, partita iva
01921840482, Associazione di Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso
iscritta, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
della Regione Toscana del 19 settembre 1994 n. 932, nel Registro
Regionale del Volontariato ed iscritta al n. 52 del Registro Regionale
delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana istituito ai sensi
del D.P.R. del 10 febbraio 2000 n. 361.-----

lo notaio sono certo dell'identità personale del componente.-----

----- Premesso:-----

- che l'assemblea della "Fratellanza Militare Firenze" in data 29 aprile
2019 di cui al verbale a mio rogito in detta data repertorio n. 61.944
fascicolo n.18.138, registrato a Firenze il 7 maggio 2019 n. 13751, ha
approvato un nuovo testo dello statuto dell'Associazione a seguito
dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (contenuto nel
D.Lgs. N. 117/2017);-----

- che l'assemblea ha altresì delegato il Presidente sopra costituito ad
apportare allo statuto eventuali modifiche e integrazioni ove richieste
dalle autorità competenti;-----

- che la Regione Toscana in sede di verifica dello statuto ha richiesto
di modificare l'art. 89 dello statuto al fine di adeguarlo alla normativa.--
Ciò premesso il componente, in ordine alla delega ricevuta, apporta
allo statuto della "Fratellanza Militare Firenze", approvato dall'as-
semblea dei soci del 29 aprile 2019, la modifica richiesta dalla
Regione Toscana all'art. 89 in materia di quorum deliberativo per la
delibera di scioglimento, e mi consegna il testo aggiornato del
menzionato statuto modificato all'art. 89 in conformità a quanto
richiesto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la
lettura per espressa dispensa del componente.-----

Le spese vanno a carico dell'Ente e si chiedono le agevolazioni fiscali
in materia di Onlus e previste dall'art. 82 D.LGS. 3 luglio 2017 n. 117.--
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me scritto con mezzi
elettronici e in parte scritto di mio pugno su un foglio per facciate due
per intero e parte della presente che ho letto al componente che
l'approva e con me lo sottoscrive alle ore quindici e tredici.-----

F.to Niccolò Mancini - Rosanna Montano Notaio-----

Registrato a Firenze il

14 novembre 2019

al numero 20244

serie 1T

esente



ALLEGATO "A"
ALL'ATTO REP. N.
62365 / 18416

STATUTO della FRATELLANZA MILITARE FIRENZE – ODV
Società di Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso

TITOLO I
DELL'ASSOCIAZIONE IN GENERALE

CAPO I

Denominazione - Sede - Oggetto e finalità dell'Associazione

Art.1) È costituita sin dal 1876 in Firenze, un'Associazione di Mutuo Soccorso oggi denominata FRATELLANZA MILITARE FIRENZE - ODV il cui scopo fu la mutualità tra i reduci del Regio Esercito Sabaudo, dei corpi di spedizione garibaldina e dei volontari delle Guerre di Indipendenza Nazionale.

In data 27 Gennaio 1878 assume statutariamente la denominazione Fratellanza Militare Firenze pubblica assistenza e società di mutuo soccorso.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2) L'Associazione promuove l'incontro e l'aggregazione delle persone, che intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività con attività di volontariato rivolte a tutti coloro che versino in stato di necessità.

Art.3) LA FRATELLANZA MILITARE FIRENZE – ODV è un'associazione laica, apartitica, senza scopo di lucro neanche indiretto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La sua struttura si fonda su principi di partecipazione, uguaglianza, democrazia, giustizia, libertà e solidarietà. Le sue attività sono rivolte a tutte le persone, senza distinzione alcuna di razza, ceto sociale, fede religiosa e credo politico.

Essa non ha scopi di lucro, neanche indiretti ed attraverso la valorizzazione dei principi della Solidarietà si propone il conseguimento di obbiettivi e finalità riconducibili ad un continuo rinnovamento civile, sociale e culturale.

Le sue finalità sono pertanto:

- a) associare tutte le persone sui problemi della vita civile, sociale, sanitaria e culturale.
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali, perseguendo con l'azione diretta e concreta dei propri aderenti i valori della solidarietà.
- c) contribuire all'affermazione ed alla realizzazione dei principi della mutualità e della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo sociale e civile della collettività,

promuovendo ed incentivando il Volontariato come risorsa fondamentale.

d) favorire e collaborare a forme partecipative d'intervento di ordine sanitario, sociale, culturale, ambientale ed a qualunque altra analoga iniziativa a tutela dei cittadini, così da contribuire alla crescita e all'affermazione di una coscienza civile e sociale.

e) collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

f) realizzare forme mutualistiche d'intervento in favore degli associati.

Art.4) L'attuazione delle finalità sopra indicate si realizza, promuovendo, partecipando ed organizzando, direttamente e/ o d'intesa con Istituzioni pubbliche e private, interventi nei seguenti settori:

a) servizi di soccorso sanitario ad ammalati e feriti;

b) servizi di guardia medica ed ambulatoriali, nonché servizi assistenziali in genere e di sostegno ai bisogni delle persone;

c) servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, in favore di persone anziane, persone con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

d) raccolta del sangue e di organi, favorendone la diffusione della cultura tra la popolazione;

e) iniziative ed attività di protezione civile ed ambientale;

f) servizi aventi la finalità di *onorare, omaggiare le salme dei propri associati, anche nel corso della cerimonia funebre, mediante l'organizzazione e la predisposizione dei riti di ultimo commiato, nel rispetto della tradizione dell'Associazione.*

g) iniziative di formazione ed informazione sanitaria, sociale, protezione civile ed ambientale; di prevenzione e tutela della salute nei suoi vari aspetti, anche per il tramite di pubblicazioni periodiche;

h) iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita;

i) iniziative per la diffusione e la formazione del Volontariato;

l) attività ed iniziative in favore degli associati, che possono concretizzarsi anche nel sostegno a singoli;

m) iniziative anche a livello internazionale di cooperazione e di sostegno in favore di popolazioni che versino in stato di difficoltà;

n) raccogliere le disposizioni di volontà degli associati che richiedono la cremazione della propria salma.

L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività d'interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Dlgs n. 117/2017 e successive modificazioni o altra disposizione di legge.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi, tramite prestazioni fornite prevalentemente dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono

in linea



persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'ODV solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, purché documentate ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'ODV. Sono in ogni caso vietati rimborso di tipo forfettario.

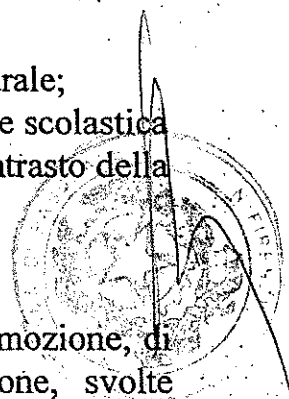
Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, e da ogni altro rapporto di lavoro retribuito, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art.5) Per lo svolgimento della propria azione l'Associazione prevede:

- a) interventi di natura sociale ed assistenziale e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio - sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) formazione universitaria e post universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale.



Art.29) La "COMPAGNIA VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA" è diretta da un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo in virtù delle sue particolari attitudini sotto il profilo operativo ed organizzativo, il quale assume la denominazione di "COMANDANTE DI COMPAGNIA".

Essa è disciplinata dal "REGOLAMENTO DI COMPAGNIA" approvato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce gli organi, i quadri e le modalità di funzionamento.

Art.30) Il COMANDANTE DI COMPAGNIA organizza e coordina le varie attività di volontariato, al fine di assicurarne un puntuale ed efficace svolgimento.

Egli è il garante della piena aderenza dell'operato della Compagnia agli indirizzi ed alle finalità associative e ne risponde di fronte al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci. Nell'assolvimento dei suoi compiti il COMANDANTE DI COMPAGNIA, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, si avvale dell'opera dei "VICE-COMANDANTI DI COMPAGNIA" e degli "AIUTANTI DI COMPAGNIA" nominati, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo.

Il COMANDANTE, VICE-COMANDANTI e gli AIUTANTI DI COMPAGNIA nominati ai sensi del comma precedente costituiscono il "COMANDO DI COMPAGNIA".

Egli può indire riunioni dei Militi-volontari di carattere tecnico operativo, e, nell'ambito delle competenze a lui devolute in base a norme statutarie e regolamentari, può emanare disposizioni di servizio.

Nei casi di gravi violazioni, il Comandante di compagnia, ai sensi degli artt. 34,35,36,37,38 può disporre in via cautelativa la sospensione dal servizio del Milite-volontario prevenuto.

Il provvedimento di sospensione è peraltro soggetto a conferma da parte dell'organo di disciplina investito del procedimento relativo.

Diritti e doveri dei soci

Art.31) I diritti dei soci sono:

- partecipare alla vita associativa secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti dallo stesso previsti, ;
- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti secondo le disposizioni del presente Statuto;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci in presenza delle condizioni di cui al successivo Art.47, comma II;
- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi ed in relazione alle finalità proprie dell'Associazione;
- essere informati sulle attività associative;

- richiedere i servizi di mutualità istituiti dagli organi associativi in conformità alle previsioni del presente Statuto.

Art.32) I soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari interne, nonché dei deliberati degli organi associativi.

In particolare i soci sono tenuti al versamento delle quote associative nella misura ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.33) Salvo i casi in cui lo Statuto preveda forme di comunicazione diverse, gli avvisi ed i comunicati indirizzati ai soci vengono resi pubblici mediante affissione negli appositi albi presso le sedi dell'Associazione a cura del Consiglio Direttivo o, qualora riguardino i Militi-Volontari, del Comando di Compagnia.

Gli stessi, decorsi trenta giorni dalla data di affissione, si danno ad ogni effetto per conosciuti da parte di tutti i soci.

Capo IV

Provvedimenti a carico dei soci

Art.34) I soci che contravvengono ai doveri sociali possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- censura;
- sospensione sino ad un massimo di sei mesi;
- radiazione.

Le sanzioni vengono annotate sulla scheda personale dei singoli soci che vi siano incorsi.

Art.35) Il RICHIAMO VERBALE trova applicazione esclusivamente nei riguardi dei Militi-Volontari, che si rendano responsabili di lievi inosservanze di norme regolamentari e/o di disposizioni di servizio emanate dal COMANDO DI COMPAGNIA.

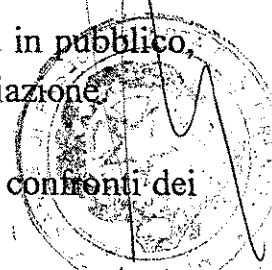
Il relativo provvedimento viene portato a conoscenza del solo interessato, esclusa qualsiasi forma di pubblicità all'interno dell'Associazione.

Il RICHIAMO VERBALE non rileva ai fini della recidiva.

Art.36) La CENSURA trova applicazione nei riguardi dei i soci che:

- non osservino scrupolosamente le disposizioni statutarie e regolamentari interne,
- manchino di riguardo agli altri consoci o comunque non tengano, sia in pubblico, che in privato comportamenti consoni alle finalità umanitarie dell'Associazione.

Art.37) La SOSPENSIONE SINO A SEI MESI viene applicata nei confronti dei



soci che incorrono nelle mancanze previste dall'articolo precedente, quando queste rivestano maggiore gravità ed in casi di recidiva.

Art.38) La RADIAZIONE si applica nei confronti dei soci, che si rendano responsabili di gravi inadempienze agli obblighi stabiliti dallo Statuto e/ o dai Regolamenti, ovvero in concreto operino in contrasto con lo spirito, gli interessi e le finalità dell'Associazione, così da rendere incompatibile la loro presenza nei ruoli sociali.

La RADIAZIONE si applica anche nei confronti di coloro che siano colpiti da condanne per reati non colposi, ovvero siano oggetto di provvedimenti di qualsivoglia natura che li privino in tutto o in parte dei diritti civili e/o ne ledano gravemente la rispettabilità.

Art.39) I procedimenti disciplinari vengono instaurati a seguito di rapporto proposto da singoli soci ovvero dagli organi associativi.

Copia dei rapporti riguardanti i Militi-volontari devono essere trasmessi per conoscenza anche al Comandante di Compagnia, fatta salva l'ipotesi che gli stessi riguardino direttamente la persona di quest'ultimo.

Salvo i casi di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di morosità, nessun provvedimento disciplinare può essere irrogato contro un socio, se a questi non sia stato dato il modo di essere sentito dall'organo giudicante.

Art.40) L'organo giudicante di prima istanza è la COMMISSIONE DI DISCIPLINA. Tale Commissione provvede ad istruire le varie questioni, assumendo informazioni, sia dagli organi dell'Associazione, sia dai vari soggetti interessati.

Nei casi che rivestano carattere di maggiore gravità la Commissione può disporre cautelativamente la immediata sospensione del socio prevenuto per il periodo necessario allo svolgimento del procedimento disciplinare.

Nell'ipotesi che il provvedimento di sospensione sia stato adottato dal Comandante di Compagnia ai sensi del precedente Art.30, comma VI, lo stesso è soggetto a conferma da parte della COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

Una volta esaurita la trattazione delle singole questioni devolute alla sua cognizione, la COMMISSIONE DI DISCIPLINA delibera in merito.

Le decisioni della COMMISSIONE DI DISCIPLINA possono consistere:

- nell'archiviazione
- nell'irrogazione di una delle sanzioni disciplinari previste.

Art.41) Contro il provvedimento disciplinare irrogato dalla COMMISSIONE DI DISCIPLINA a mente degli articoli precedenti è ammesso ricorso da parte del socio interessato all'Organo di Controllo nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata.

Art.42) L'Organo di Controllo, quando agisce quale organo di appello, è investito delle medesime facoltà della Commissione di Disciplina di cui al precedente Art.40. Le modalità ed i termini di svolgimento del procedimento dinanzi alla COMMISSIONE DI DISCIPLINA ed all'Organo di Controllo, con particolare riguardo alla forma ed al contenuto degli atti, sia di parte, sia degli organi giudicanti, dei provvedimenti da adottare ed alla loro pubblicità in seno all'associazione vengono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal CONSIGLIO DIRETTIVO di concerto con gli organi associativi di cui sopra.

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI Capo I

Degli Organi Sociali in generale

Art.43) Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) la Commissione di Disciplina;
- e) l'Organo di Controllo che in composizione ridotta è anche soggetto incaricato della revisione dei conti.

Art.44) Tutte le cariche sociali sono gratuite nei confronti dei soci della ODV, salvo quanto disposto dalla normativa vigente e salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio della funzione assegnata, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, previo parere dei revisori legali appartenenti all'Organo di Controllo.

Esse sono ricoperte per la durata di tre anni rinnovabili come previsto dall'Art.70 e vengono conferite a seguito di elezioni tenutesi secondo le modalità precisate nel successivo titolo IV, ovvero, per le cariche interne ai singoli organi collegiali, a seguito di nomine effettuate da parte dei componenti degli organi medesimi.

Capo II L'Assemblea dei Soci.

Art.45) L'ASSEMBLEA è costituita dalla generalità dei soci, di qualunque categoria essi appartengano.

Essa può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di intervenire all'ASSEMBLEA ed esprimere il proprio voto tutti i soci, a condizione che, salvo i soci onorari, siano in regola con il pagamento delle quote associative, siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Gli associati non possono intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza. Non è altresì

concesso ai soci la possibilità di essere rappresentati tramite delega.

Art.46) L'ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci si riunisce almeno una volta all'anno in luogo e data che vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo in sede di avviso di convocazione.

La riunione dell'ASSEMBLEA ORDINARIA per l'approvazione del Bilancio consuntivo, del rendiconto dell'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente nonché del Bilancio preventivo dell'anno in corso deve comunque tenersi entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Art.47) L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA si riunisce a seguito di convocazione del Consiglio Direttivo:

- a) per deliberare sulle modifiche dello Statuto Sociale;
- b) per deliberare ai sensi dell'Art. 89 lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA viene altresì convocata dall'Organo di Controllo, o di propria iniziativa allorché ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 66, ovvero quando ne facciano richiesta motivata a mezzo lettera munita di sottoscrizione autografa indirizzata a detto organo un numero di soci pari ad almeno il quattro per cento dell'intero corpo sociale.

Art.48) L'avviso di convocazione dell'ASSEMBLEA DEI SOCI, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice-Presidente, ovvero dal Presidente dell'Organo di Controllo, viene pubblicato mediante affissione agli albi delle sedi dell'Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione.

L'avviso di convocazione inoltre, onde assicurarne la sua ampia diffusione in ambito associativo, viene riportato sulle pubblicazioni periodiche edite dall'Associazione ovvero sul quotidiano cittadino a maggiore diffusione.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, luogo ed ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, nonché una indicazione sintetica degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.49) Le riunioni dell'ASSEMBLEA sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, ovvero, in caso di assenza di ambedue dal consigliere più anziano di età di socio. Nell'ipotesi di riunione indetta dall'Organo di Controllo, la presidenza della seduta viene assunta dal Presidente dell'Organo di Controllo che ha proceduto alla convocazione.

L'Assemblea elegge a maggioranza con scrutinio palese un socio che funge da Segretario della riunione.

Art.50) L'ASSEMBLEA DEI SOCI, sia in sede ordinaria, che in sede straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita, quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione essa delibera validamente, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art.51) L'ASSEMBLEA DEI SOCI adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi, salvo quelle adottate in sede straordinaria, per le quali è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione la deliberazione relativa dell'Assemblea Straordinaria dei soci deve raccogliere il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti dell'intero corpo sociale.

Delle riunioni dell'ASSEMBLEA DEI SOCI viene redatto e firmato dal Segretario e sottoscritto dal Presidente apposito verbale, il quale viene trascritto sul Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

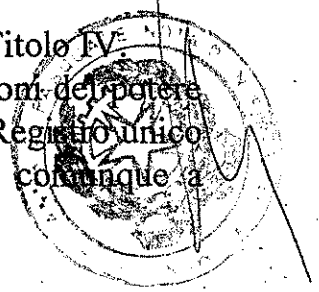
- a) elegge, ai sensi del Titolo IV , capo II, e revoca, i componenti degli organi associativi.
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti. In questo caso i soggetti coinvolti non esprimono il loro voto;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Capo III

Il Consiglio Direttivo

Art.52) L'Associazione è retta ed amministrata da un CONSIGLIO DIRETTIVO, composto da quindici membri eletti tra i soci di tutte le categorie, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo Art.69 ed Art.70.

I suoi componenti vengono eletti dai soci con le modalità precisate nel Titolo IV. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano comunque a conoscenza.



Art.53) Il CONSIGLIO DIRETTIVO resta in carica tre anni, rinnovabili come previsto dall'Art.70, salvo che dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria venga approvata mozione motivata di sfiducia nei suoi riguardi.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente si procede a nuove elezioni ed il CONSIGLIO DIRETTIVO resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non si sia insediato il nuovo Consiglio.

Art.54) Il CONSIGLIO DIRETTIVO è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che per Statuto sono riservati agli altri organi sociali; così a mero titolo esemplificativo e senza, quindi, che l'elencazione implichi deroga alla generalità delle sue funzioni. Compiti del CONSIGLIO DIRETTIVO sono:

- a) la predisposizione delle proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- b) la predisposizione del Bilancio Consuntivo e Preventivo e delle relative relazioni di accompagnamento, nonché del rendiconto dell'attività sociale, annualmente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- c) l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci.
- d) la determinazione della misura e dei termini di versamento delle quote associative.
- e) l'approvazione su proposta del Comandante di Compagnia, del REGOLAMENTO DI COMPAGNIA, nonché l'emanazione di tutte le disposizioni interne di servizio atte ad assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione in conformità ai principi contenuti nello Statuto;
- f) l'adozione di deliberazioni inerenti la stipula di contratti, convenzioni, accordi in genere per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- g) l'accettazione di lasciti, legati e donazioni in favore dell'associazione;
- h) l'adozione di delibere concernenti la costituzione e la risoluzione di rapporti di lavoro subordinato e/ o di lavoro autonomo nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge in materia.
- i) la determinazione, previo parere dell'Organo di Controllo nella composizione dei membri revisori legali dei conti, della misura del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dei vari organi associativi per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.
- l) la promozione di azioni dinanzi ad organi giurisdizionali, amministrativi ed arbitrali.
- m) la istituzione di Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro di cui agli artt. 10 e sgg. del presente Statuto, con la correlativa fissazione delle modalità di funzionamento.
- n) l'assunzione di deliberazioni inerenti l'adesione ad organizzazioni locali, nazionali e sopranazionali, che perseguano finalità analoghe a quelle fissate dallo Statuto Sociale. Dette deliberazioni, peraltro, devono essere sottoposte alla ratifica

dell'Assemblea dei Soci alla sua prima riunione utile successiva alla data della loro adozione.

o) la nomina al suo interno del Comandante di Compagnia, dei Vice-Comandanti di Compagnia, nonché, su proposta di quest'ultimi, degli Aiutanti di Compagnia.

p) la nomina eventuale di un Direttore Sanitario, che si occupi di tutte le problematiche di ordine sanitario, curando l'applicazione delle normative vigenti in materia e l'esecuzione delle inerenti deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO, al fine di rendere più razionale ed efficace la gestione dell'Associazione, ferma restando la sua responsabilità collegiale, può al suo interno conferire a singoli Consiglieri incarichi per la cura e/o la sovrintendenza di determinate attività dell'Associazione, attribuendo, se del caso, agli stessi poteri di firma per determinati atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO potrà infine delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, alla GIUNTA ESECUTIVA di cui al successivo Capo IV.

Art.55) IL CONSIGLIO DIRETTIVO, in occasione della sua prima seduta, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore, l'Economo, il Comandante di Compagnia, i Vice-Comandanti di Compagnia nella misura di uno per ciascuna sede operativa.

Il Consiglio provvede inoltre a nominare i componenti della "COMMISSIONE DI DISCIPLINA" di cui al successivo art. 66. Il Consiglio nomina altresì un Segretario ed un Vice-Segretario, il quale sostituisce il Segretario, in caso di sua assenza.

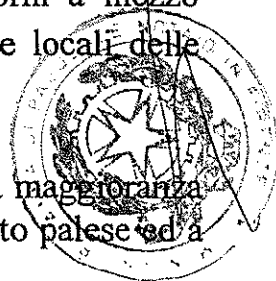
Art.56) IL CONSIGLIO DIRETTIVO si riunisce presso i Locali dell'Associazione, di regola una volta al mese, ed altresì ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, si riunisce altresì, quando ne venga fatta richiesta motivata scritta da almeno un terzo dei componenti, ovvero ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 66, dall'Organo di Controllo.

Le riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO sono convocate dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente mediante avviso da questi sottoscritto e recante l'indicazione dei temi all'ordine del giorno, il giorno il luogo e l'ora della riunione.

L'avviso deve essere comunicato ai componenti del Consiglio per scritto, anche in forma elettronica o telematica ed affisso nei locali delle varie sedi dell'associazione almeno cinque giorni prima quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà essere effettuata con preavviso di tre giorni a mezzo telegramma o altro mezzo utile e contestuale affissione dell'avviso ne locali delle varie sedi dell'associazione.

Art.57) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni vengono assunte con il metodo del voto palese ed a maggioranza dei presenti.



Delle riunioni e delle deliberazioni adottate viene redatto apposito verbale; il verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e da chi funge da Segretario, viene trascritto sul Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Art.58) Alle riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO, qualora nominato, partecipa con funzioni consultive il Direttore Sanitario, senza diritto di voto.

Possono inoltre parteciparvi senza diritto di voto i componenti dell'Organo di Controllo.

Possono altresì assistere alle sessioni consiliari in qualità di uditori tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo può disporre la convocazione alle riunioni consiliari di singoli associati o di qualificati esperti esterni all'Associazione, affinché esprimano pareri e valutazioni in ordine agli argomenti in trattazione.

Art.59) AL PRESIDENTE del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al VICEPRESIDENTE che ne fa le veci, spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

La firma del VICE-PRESIDENTE costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente

Art.60) Il SEGRETARIO redige i verbali delle riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO, della GIUNTA ESECUTIVA.

In caso di sua assenza o impedimento, egli viene sostituito dal VICE-SEGRETARIO.

Le cariche di SEGRETARIO e di VICE-SEGRETARIO possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo anche a soci che non ne siano membri ovvero a dipendenti.

Il SEGRETARIO con l'ausilio del VICE-SEGRETARIO cura la compilazione e la tenuta in ordine dei ruoli dei Soci, provvede all'esame ed al disbrigo, quando non sia richiesto l'intervento di un organo deliberativo, della corrispondenza giornaliera.

Cura l'emanazione delle disposizioni di servizio applicative dei deliberati degli organi associativi e più in generale l'esecuzione delle deliberazioni di questi ultimi.

E' responsabile della regolare tenuta dell'archivio.

Art.61) L'AMMINISTRATORE cura gli incombeni di ordine amministrativo e contabile inerenti l'attività dell'Associazione.

Egli, in segno di avvenuto controllo della loro regolarità formale e sostanziale, controfirma tutti i mandati di cassa di "entrata" ed "uscita" emessi dall'ECONOMO; concorre con l'Economo nella gestione dei rapporti con le banche e l'Amministrazione Postale; compila gli inventari delle attività e dei materiali dell'Associazione e li tiene al corrente.

Egli provvede altresì alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, annualmente sottoposti all'approvazione dei competenti organi associativi, ed assiste l'Organo di Controllo nelle attività di verifica e controllo.

Ha in custodia tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione e cura che gli stessi vengano conservati in buono stato di manutenzione dai singoli consegnatari.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'AMMINISTRATORE ad avvalersi dell'opera di consulenti esterni all'Associazione per lo svolgimento delle sue attività.

Art.62) L'ECONOMO ha in custodia i titoli di deposito ed il denaro contante dell'Associazione e di tutti gli organismi da essa dipendenti.

Egli, in conformità ai deliberati dei competenti Organi Associativi e con il concorso dell'Amministratore, provvede agli acquisti ed alle riparazioni dei beni dell'Associazione, emettendo relativi mandati di cassa.

Egli, sempre con il concorso dell'Amministratore, è altresì incaricato della gestione dei rapporti con le Banche e l'Amministrazione Postale nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Capo IV

La Giunta Esecutiva

Art.63) La GIUNTA ESECUTIVA, ove istituita dal CONSIGLIO DIRETTIVO, che svolge le funzioni di cui all'art. 54 del presente statuto, è costituita dal Presidente, dal Vice-Presidente, dall'Amministratore, dall'Economo, dal Comandante di Compagnia. La presidenza della GIUNTA ESECUTIVA compete al Presidente, o, in sua assenza, al Vice-Presidente, o, in assenza anche di quest'ultimo, all'Amministratore. Funge da Segretario della GIUNTA il Segretario del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, il Vice-Segretario.

Art.64) La GIUNTA ESECUTIVA si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono assunte con il metodo del voto palese ed a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni e delle deliberazioni adottate è redatto apposito verbale; il verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e da chi funge da Segretario, viene trascritto sul Libro dei Verbali della GIUNTA ESECUTIVA.

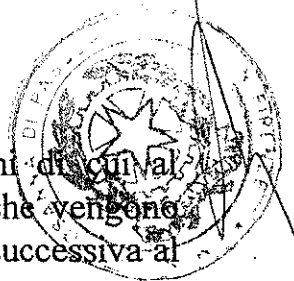
Alle riunioni della Giunta hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Le deliberazioni adottate e più in generale i risultati delle singole attività svolte dalla GIUNTA ESECUTIVA vengono portate a conoscenza del CONSIGLIO DIRETTIVO in occasione della sua prima riunione successiva per la loro ratifica

Capo V

La Commissione di Disciplina

Art.65) La COMMISSIONE DI DISCIPLINA, che svolge le funzioni di cui al precedente Art.40, è formata da tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella prima riunione successiva al



suo insediamento.

La Commissione a sua volta nomina un Presidente ed un Segretario.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

Delle singole riunioni della COMMISSIONE DI DISCIPLINA viene redatto apposito verbale con l'indicazione delle deliberazioni assunte.

Capo VI

ORGANO DI CONTROLLO

Art.66) L'Organo di Controllo è composto da cinque membri effettivi.

Tre dei membri effettivi dell'Organo di Controllo devono avere le seguenti caratteristiche ai fini dell'eleggibilità, per poter assolvere alla funzione di revisione legale:

- a. avere la qualifica professionale di revisori legali dei conti abilitati in base alle normative di legge vigenti;
- b. non essere soci della ODV Fratellanza Militare Firenze;
- c. avere un'età non inferiore a venticinque anni.

Gli altri due dei membri effettivi dell'Organo di Controllo devono avere le seguenti caratteristiche ai fini dell'eleggibilità:

- d. avere un'età non inferiore a venticinque anni;
- e. essere iscritto nel ruolo dei soci come socio attivo da almeno quattro anni;
- f. non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;

Vengono inoltre eletti tre membri supplenti per l'Organo di Controllo, due dei quali aventi le caratteristiche di cui al presente articolo lettere a, b, c, mentre il terzo avente le caratteristiche di cui al presente articolo lettere d, e, f.

L'Organo di Controllo, limitatamente ai componenti professionalmente abilitati alla revisione legale, esercita, oltre ai compiti suoi propri, di seguito precisati, appunto anche la revisione legale dei conti di cui al successivo art. 67.

L'Organo di Controllo delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dalla Commissione di Disciplina ai sensi dell'Art.40 del presente Statuto

Sociale, nonché su quelli proposti avverso ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi degli artt. 19, 26 e 28 dello Statuto medesimo. L'Organo di Controllo decide altresì sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in materia elettorale dalla Commissione di Scrutinio. Le decisioni dell'Organo di Controllo relative alla funzione disciplinare interna sono vincolanti e definitive.

L'organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto e convocare l'assemblea straordinaria dei soci allorché riscontri gravi inadempienze alle norme statutarie e regolamentarie da parte del Consiglio Direttivo.

Non possono essere eletti nel predetto organo i membri del Consiglio Direttivo. L'organo di controllo resta in carica per tre anni.

Nella prima riunione successiva al suo insediamento, l'Organo di Controllo nomina in proprio seno il Presidente ed il segretario fra i tre membri abilitati professionalmente alla revisione legale.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e con il metodo del voto palese.

Delle riunioni e delle decisioni adottate viene redatto verbale; il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto sul Libro Verbali dell'Organo di Controllo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto associativo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con riferimento alle disposizioni di legge, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio nell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle norme di legge.

Nell'esercizio della revisione legale dei conti almeno una volta ogni tre mesi, verifica la regolare tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili e dello stato di cassa dell'associazione ed in qualsiasi momento può procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Presenta inoltre annualmente all'Assemblea dei Soci la propria relazione al Bilancio consuntivo ed al Bilancio preventivo.

Convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci per le conseguenti deliberazioni in presenza di gravi irregolarità amministrative ovvero di rilevanti perdite patrimoniali accertate nell'esercizio delle attività di verifica e controllo della gestione dell'Associazione.

Ha facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo per l'esame di eventuali anomalie e/o irregolarità specifiche rilevate nel corso della sua attività di

controllo.

L'Organo di Controllo esercita le funzioni disciplinari di cui all'art.41 dello Statuto in relazione alle questioni che investano i Componenti del Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo è quindi organo giudicante esclusivo nei procedimenti disciplinari instaurati a carico di componenti del Consiglio Direttivo ed inoltre decide le eventuali vertenze di cui sia parte il Consiglio Direttivo, e quelle tra singoli Consiglieri e del Consiglio Direttivo stesso.

Capo VII

Revisione legale dei conti

Art.67) L'organo di Controllo di cui al precedente art.66, limitatamente ai tre membri revisori legali dei conti, è il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Delle riunioni del soggetto incaricato della revisione legale viene redatto verbale, che, sottoscritto dal Presidente e dal membro che funge da segretario, viene trascritto sul Libro dei VERBALI DELL' ORGANO DI CONTROLLO .

Art.68) L'Organo di Controllo nella sua funzione di revisione legale dei conti, almeno una volta ogni tre mesi, verifica la regolare tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili e dello stato di cassa dell'associazione ed in qualsiasi momento può procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

L'Organo di Controllo nella sua funzione di revisione legale dei conti presenta inoltre annualmente all'Assemblea dei Soci la propria relazione al Bilancio consuntivo ed al Bilancio preventivo..

L'Organo di Controllo nella sua funzione di revisione legale dei conti convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci per le conseguenti deliberazioni in presenza di gravi irregolarità amministrative ovvero di rilevanti perdite patrimoniali accertate nell'esercizio delle attività di verifica e controllo della gestione dell' Associazione.

L'Organo di Controllo nella sua funzione di revisione legale dei conti ha facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo per l'esame di eventuali anomalie e/o irregolarità specifiche rilevate nel corso della sua attività di controllo.

TITOLO IV

DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Capo I

Elettorato attivo e passivo - Disposizioni generali

Art.69) Partecipano alle elezioni tutti i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, a condizione che, salvo per i soci onorari, siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e siano in pari con il pagamento delle quote associative e che

abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art.70) Sono eleggibili a tutte le cariche sociali i soci di qualunque categoria, che risultino iscritti nel ruolo dei soci da almeno due anni antecedenti la data delle elezioni e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La eleggibilità è peraltro esclusa per tutti quei soci, che abbiano con l'Associazione rapporti di contenuto patrimoniale di qualsivoglia natura, ovvero che nei due anni anteriori alla data di effettuazione delle elezioni siano incorsi in provvedimenti disciplinari di sospensione. Per l'elezione a membro dell'Organo di Controllo sono richiesti inoltre gli ulteriori requisiti di cui al precedente art. 66.

I componenti del Consiglio Direttivo, e dell'Organo di Controllo non possono essere eletti, all'interno dello stesso organo, per più di tre mandati consecutivi.

I singoli componenti dei vari organi associativi, alla scadenza del loro mandato, sono rieleggibili, salvo che nei loro confronti si sia verificata una delle condizioni ostative ai sensi del presente articolo.

Art.71) Il socio che viene eletto ad una delle cariche associative assolve alle funzioni demandategli con impegno, abnegazione per l'interesse dell'Associazione; per l'ipotesi che lo stesso sia SOCIO-ATTIVO viene posto "fuori quadro" per la durata del mandato conferitogli.

In relazione a ciò il socio eletto, che senza giustificazione non partecipi a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui faccia parte, decade dalla carica.

Per la sua sostituzione si procede in conformità a quanto stabilito dal successivo Art.72.

Art.72) Qualora per vacanza comunque determinatasi all'interno degli organismi associativi, si debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, si farà ricorso, ove previsti, ai membri supplenti e, successivamente, si seguirà l'ordine decrescente dei non eletti.

Qualora la graduatoria risulti esaurita, nell'impossibilità di sostituire i componenti dei singoli organi associativi, si procederà ad indire nuove elezioni, sempre che il numero dei componenti superstiti sia inferiore a due terzi del numero complessivo dei membri statutariamente previsto e salvo che la circostanza si verifichi nel corso dell'ultimo semestre del mandato, nel qual caso gli organismi associativi rimarranno in carica fino al termine del mandato medesimo, purché i componenti superstiti siano, per il Consiglio Direttivo, in numero non inferiore a nove, per l'Organo di Controllo, dopo l'ingresso dei membri supplenti, in numero non inferiore a tre e comunque con la presenza di almeno un componente socio

Sistemi elettorali - La Commissione Elettorale

Art.73) Le elezioni delle cariche sociali di regola hanno luogo ogni tre anni e si svolgono almeno tre settimane dopo e non oltre 6 settimane dalla data di svolgimento dell'assemblea ordinaria dei Soci che ha proceduto all'approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo.

Le elezioni possono svolgersi in anticipo rispetto al termine sopra indicato, qualora ricorra una delle situazioni di cui al precedente Art.72, comma II, ovvero, per quanto attiene al Consiglio Direttivo, nell'ipotesi di approvazione da parte dell'Assemblea in sede straordinaria di una mozione motivata di sfiducia ai sensi dell'Art.53.

Art.74) Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono su liste contrapposte composte da almeno ventuno candidati in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto. In sede di votazioni possono essere espresse sino a "nove" preferenze.

Le liste, oltreché munite di dichiarazione di accettazione dei singoli componenti le stesse, devono recare la sottoscrizione di cinquanta soci presentatori, legittimati al voto ai sensi di Statuto, ed essere presentate alla COMMISSIONE ELETTORALE almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Ogni socio presentatore non può firmare per più di una lista.

Sono eletti i candidati della lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti e di essa i quindici candidati che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze.

Qualora due o più candidati della lista ricevano un pari numero di preferenze, prevarrà quello con maggiore anzianità di socio.

Nell'ipotesi in cui venga votata una lista ed espressa la preferenza per candidati di una lista diversa il voto viene annullato.

Nel caso in cui, nell'ambito di una medesima lista, vengano espresse preferenze in numero superiore a nove, le preferenze stesse vengono annullate, fermo e valido rimanendo il voto di lista.

Qualora nessuna delle liste concorrenti raggiunga il "quorum" dei voti di cui al presente articolo, si procede ad una votazione di ballottaggio fra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

La votazione di ballottaggio, che riguarda esclusivamente la lista e non comporta quindi espressione di voto di preferenza, si svolge una settimana dopo la elezione precedente.

In sede di ballottaggio risulta eletta la lista che ha raggiunto la maggioranza dei voti validi e nell'ambito di essa i candidati che al primo turno elettorale hanno conseguito il maggior numero di preferenze.

Art.75) Le elezioni dell'Organo di Controllo si svolgono con il sistema delle liste contrapposte, costituite da soggetti, che in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto, si candidano a far parte di detti organi.

Ciascuna lista, oltreché sottoscritta da ciascun interessato, deve recare la firma di presentazione di almeno cinquanta soci, legittimati al voto ai sensi di Statuto ed

essere presentata alla COMMISSIONE ELETTORALE almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

Possono essere presentatori anche i soci che risultino presentatori di liste per il Consiglio Direttivo.

In sede di votazione possono essere espresse sino a tre preferenze di cui due per i candidati alla posizione di membri dell'Organo di Controllo con funzione di revisione legale e una preferenza per gli altri membri dell'Organo di Controllo.

La lista dovrà essere composta da almeno otto candidati di cui cinque con qualifica professionale di revisore legale dei conti e tre con lo status di socio.

Sono eletti i candidati della lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti e di essa i primi cinque candidati che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze tra quelli aventi la qualifica professionale di revisore legale dei conti di cui i primi tre come membri effettivi e i successivi due come membri supplenti. Risultano altresì eletti i primi tre candidati che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze tra i soci di cui i primi due come membri effettivi ed il successivo come membro supplente.

Nel caso di parità di voti fra candidati non aventi funzione di revisore legale prevale il candidato con una maggiore anzianità di socio.

Nel caso di parità di voti fra candidati aventi funzione di revisore legale prevale il candidato con una maggiore anzianità anagrafica.

L'ordine di subingresso dei membri supplenti viene determinato in base a maggior numero di voti ricevuti.

Art.76) La COMMISSIONE ELETTORALE è composta da almeno cinque membri effettivi e da tre supplenti prescelti tra soci; i componenti non possono candidarsi alle elezioni.

I suoi componenti vengono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci di cui all'Art.73.

La Commissione elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario e tanti presidenti di seggio pari al numero delle sedi al momento della votazione.

In caso di assenza e/o dimissioni di qualcuno dei componenti nella Commissione subentrano i membri supplenti.

L'Ordine di subingresso dei supplenti è determinato dall'anzianità di socio.

Compiti della Commissione sono:

- nominare quattro membri per ogni seggio che con il presidente di seggio formeranno la Commissione di Seggio, composta quindi da totali cinque membri, ovvero da un presidente di seggio, un segretario e tre scrutatori. La Commissione di Seggio presiede alle votazioni curando tutte le formalità inerenti allo svolgimento delle elezioni quali la convalida delle schede, la verifica della legittimazione al voto dei votanti e procede allo scrutinio dei voti nel proprio seggio.

- ricevere le liste di candidati al Consiglio Direttivo e le candidature all'Organo di Controllo, valutandone la regolarità sotto il profilo formale e la idoneità sotto quello dei requisiti di eleggibilità dei singoli interessati.

La Commissione può dunque escludere dalla competizione elettorale le liste e le

candidature che non siano in regola con quanto prescritto in materia dallo Statuto.

- deliberare in ordine all'adozione delle schede elettorali da utilizzarsi per le operazioni di voto;
- procede alla unificazione dei voti scrutinati dei seggi elettorali proclamando gli eletti;
- decidere in ordine alle contestazioni in materia elettorale proposte prima, e successivamente allo svolgimento delle votazioni.

Le decisioni della COMMISSIONE ELETTORALE e delle Commissioni di Seggio vengono adottate a maggioranza.

Dell'attività svolta dalla COMMISSIONE ELETTORALE e dalle Commissioni di Seggio vengono redatti appositi verbali, che, sottoscritti dai Presidenti di Commissione Elettorale e Commissioni di Seggio e da colui che funge da Segretario, vengono conservati agli atti dell'Associazione.

Art.77) Le contestazioni contro le decisioni e/o gli atti in genere della COMMISSIONE ELETTORALE e della Commissione di Seggio debbono essere proposte sotto pena di decadenza nel termine di tre giorni dalla loro adozione all'Organo di Controllo uscente.

Le deliberazioni di tale organo sono definitive ed hanno quindi effetto vincolante.

Capo III

Modalità di svolgimento delle votazioni.

Art.78) L'invito ai soci a partecipare alle elezioni avviene a mezzo di apposito avviso sottoscritto dal Presidente, avviso che viene affisso nei locali dell'Associazione e delle sedi distaccate e pubblicato sul quotidiano cittadino a maggior diffusione, rispettivamente, almeno per due settimane continuative antecedenti ed almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni ed eventualmente in caso di ballottaggio tre giorni prima sul quotidiano cittadino a maggior diffusione.

Art.79) Le votazioni hanno luogo presso le sedi dell'Associazione nel giorno e nelle ore indicate nell'avviso.

Esse hanno luogo a mezzo di schede segrete, secondo il modello approvato dalla Commissione Elettorale; ciascuna scheda deve essere convalidata prima della votazione con il timbro dell'Associazione e la firma autografa del Presidente della Commissione di Seggio.

Art.80) A ciascun votante vengono consegnate tante schede quanti sono gli organi collegiali, schede che recano le liste per il Consiglio Direttivo e quella dell'Organo di Controllo nella quale vengono indicati i componenti con funzione di revisione legale e non. A votazione avvenuta il votante consegna al Presidente della Commissione di Seggio, o ad altro componente di detto organo che lo sostituisca, le schede piegate, affinché vengano immesse nelle urne delle votazioni.

Sono considerate nulle le schede che portino, segni, macchie o scritte che le possano comunque rendere riconoscibili.

Art.81) terminate le operazioni di voto, la Commissione di Seggio provvede allo scrutinio delle schede terminato il quale dà informazione alla Commissione Elettorale che una volta raggruppato tutti i voti dei seggi provvede alla successiva formale proclamazione degli eletti. L'elenco di questi ultimi a cura della COMMISSIONE ELETTORALE viene pubblicato mediante affissione nei locali dell'Associazione per il periodo di venti giorni continuativi.

Contro l'atto della COMMISSIONE ELETTORALE di proclamazione degli eletti è ammesso ricorso all'Organo di Controllo a mente del precedente Art.77.

Art.82) Nelle sale in cui si svolgono le operazioni di voto vengono affisse a cura della Commissione Elettorale le liste dei candidati.

È tassativamente vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno della sala in cui si svolgono le operazioni elettorali.

TITOLO V

BILANCI - PROVENTI - SPESE - PATRIMONIO SOCIALE

Capo I

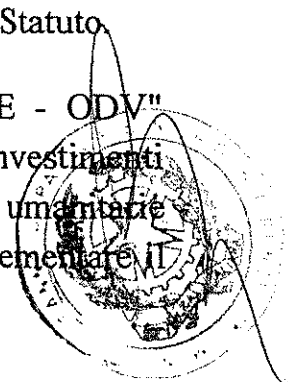
Esercizio Finanziario - Bilancio

Art.83) L'esercizio finanziario della "FRATELLANZA MILITARE FIRENZE - ODV" comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali degli aderenti;
- dai contributi e dalle donazioni e lasciti di privati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- dai contributi di enti pubblici o privati e degli aderenti;
- dai proventi delle attività di carattere commerciale e produttivo;
- attività di raccolta fondi
- attività diverse consentite dalle leggi vigenti
- dalle rendite patrimoniali;
- dagli utili derivanti dalle partecipazioni assunte in conformità al presente Statuto.

Art.84) Tutte le entrate della "FRATELLANZA MILITARE FIRENZE - ODV" debbono essere impiegate per il funzionamento dell'organizzazione per investimenti inerenti le finalità associative, per contribuzioni a sostegno di iniziative umanitarie e anche di altri enti, per sostenere attività in favore degli associati, per incrementare il fondo di riserva.



Art.85) Il Consiglio Direttivo al termine di ogni esercizio provvede a redigere il Bilancio consuntivo, il Bilancio preventivo dell'anno successivo e lo stato patrimoniale.

Tali documenti, accompagnati dalle relazioni illustrative del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori unitamente al rendiconto dell'attività svolta dalla Società nell'anno precedente, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi di quanto previsto dall'Art.46 del presente Statuto.

I Bilanci consuntivo e preventivo e lo stato patrimoniale, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, sono consultabili dai soci presso l'Amministrazione e le varie sedi dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 86) Gli avanzi di gestione che eventualmente si verifichino alla chiusura degli esercizi vengono destinati all'incremento del FONDO DI RISERVA ASSOCIATIVO per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

M. Marchi
I prelevamenti dal Fondo vengono deliberati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, sempre nei limiti previsti dalla vigente normativa.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Capo II

Patrimonio associativo

Art.87) IL PATRIMONIO della "FRATELLANZA MILITARE FIRENZE - ODV" è costituito:

- dai beni mobili ed immobili;
- dal denaro, titoli e valori in genere dell'Associazione;
- dai lasciti, legati e donazioni, purché accettati ai sensi di legge dal Consiglio Direttivo;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

Art.88) Ogni alienazione o modificazione patrimoniale sostanziale in diminuzione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci in sede ordinaria.

Fanno eccezione gli interventi comportanti aumenti patrimoniali ovvero inerenti la manutenzione e/o il rinnovamento di beni e materiali soggetti ad usura, per i quali è sufficiente la deliberazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Art.89) Lo SCIoglimento dell'Associazione avviene a seguito di deliberazione adottata dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti dell'intero corpo sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di estinzione, cessazione o scioglimento dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore a favore di altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità secondo le disposizioni assunte dall'assemblea.

Art.90) Dato il carattere assolutamente apartitico dell'Associazione, ogni propaganda e/o manifestazione partitica è rigorosamente proibita in ambito associativo.

Art.91) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative vigenti

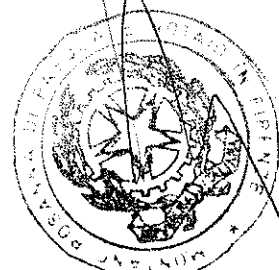
TITOLO VII

DEI LIBRI ASSOCIATIVI

CAPO I

Art.92) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;



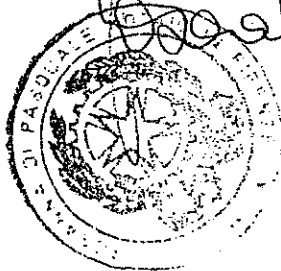
TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

Art.93) Il presente Statuto entrerà in vigore al termine del naturale mandato degli attuali organi associativi. Che resteranno in carica fino all'insediamento dei nuovi organi eletti in base al presente statuto.

f.to dottor Niccolò Mancini

f.to dott.ssa Rosanna Montano





ROSANNA MONTANO
NOTAIO

Attesto io sottoscritta Avv. Rosanna Montano, Notaio in Firenze che la
presente copia è conforme all'originale, consta di n. trentuno facciate
e si rilascia per gli usi consentiti.-----

Firenze, 14 novembre 2019-----

